

STATUTO

ARTICOLO 1-DENOMINAZIONE -SEDE-DURATA

È costituita tra i soci fondatori e coloro che successivamente saranno ammessi l'associazione denominata "SIENA JAZZ ACCADEMIA NAZIONALE DEL JAZZ" (di seguito "Associazione").

L'Associazione non persegue come suo scopo istituzionale fini di lucro.

L'Associazione è ordinata e amministrata ai sensi degli art.li 12 e segg. e.e., dal presente statuto e dalle deliberazioni degli organi sociali.

La sede legale è stabilita in Siena presso il Palazzo Pubblico sito in piazza del Campo n.1 Siena.

La sede operativa è fissata presso Piazza della Libertà, IO - Fortezza Medicea, Siena.

L'Associazione con delibera del Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di variare la sede sociale, istituire sedi secondarie e svolgere attività anche al di fuori della propria sede sociale.


La durata è illimitata.

ARTICOLO 2 - SCOPI E FINALITÀ

L'associazione persegue finalità di solidarietà sociale nel settore dell'istruzione e nel settore della promozione della cultura e dell'arte.

In particolare gli scopi dell'associazione sono:

- la promozione del coordinamento e dello sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione musicale nel campo del jazz, delle musiche improvvisate e di derivazione jazzistica, con particolare riferimento al jazz italiano ed europeo; alla loro produzione, diffusione (anche attraverso spettacoli dal vivo e non), qualificazione ed organizzazione perpetuando la consolidata tradizione ereditata dalla precedente associazione Siena Jazz oggi denominata associazione Jazzistica Senese;
- la tutela, promozione, valorizzazione, gestione e sviluppo del Centro Nazionale Studi sul Jazz "Arrigo Polillo", sezione di ricerca dell'associazione Siena jazz e delle relative attività;
- lo svolgimento di corsi intensivi nazionali e internazionali sulla musica jazz con caratteristiche di perfezionamento, alta formazione e specializzazione post-diploma;
- lo svolgimento di corsi permanenti di perfezionamento, alta formazione e specializzazione post-diploma, volti alla formazione professionale di musicisti, insegnanti ed operatori nel campo jazz;
- la promozione, la produzione e l'organizzazione di concerti, audizioni, convegni, seminari e corsi, attività produttive, attività di pubblicazione (editoriale e non), discografia ed edizione musicale;
- la promozione della conoscenza di analoghe iniziative in essere sia in Italia che all'estero;
- la diffusione dell'educazione musicale di base nel territorio senese e più in generale nel territorio regionale Toscano.



Scopi dell'associazione sono, altresì:

- la promozione e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale di Siena jazz attraverso la creazione di laboratori, eventi, spettacoli, il raccordo e la collaborazione con istituzioni pubbliche e private;
- la promozione della cultura musicale e l'arte in tutte le sue forme espressive e in particolare la promozione dell'arte musicale attraverso la promozione e organizzazione di spettacoli, concorsi, pubbliche esibizioni, dibattiti, conferenze tematiche, corsi aggiornamento e di approfondimento;
- la promozione e la valorizzazione di musicisti-artisti della musica e in particolare del jazz, presenti sulla scena artistica locale, nazionale e internazionale, finalizzato anche alla valorizzazione del territorio e alle sue risorse artistico culturali;
- ogni altra iniziativa finalizzata alla diffusione, valorizzazione e comunicazione delle tematiche artistiche, culturali e storiche e ambientali, attività di educazione e sensibilizzazione finalizzate alla conoscenza ed alla tutela del patrimonio artistico culturale, anche mediante la promozione ed organizzazione da parte dei terzi di attività turistico-culturali a scopo didattico e spettacolare;
- curare la gestione di locali da adibire a sale da concerto, sale musica, sale ascolto e sale conferenza;
- attivare iniziative musicali e culturali nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita;
- organizzare manifestazioni e corsi musicali per le scuole, per gli anziani e per le associazioni di volontariato operanti nella sfera dell'emarginazione, del disadattamento e dell'handicap.


Per il raggiungimento dei propri scopi, inoltre, l'Associazione, in via strumentale e accessoria potrà promuovere contatti, anche attraverso collaborazioni, con altri centri di cultura attiva, musicale e non musicale in Italia e all'estero; gestire ed avvalersi delle attrezzature esistenti messe a sua disposizione anche dal Comune e dalla Provincia di Siena nonché da ogni altro soggetto pubblico o privato interessato alle finalità della Associazione.

L'Associazione pur non avendo fini di lucro potrà compiere tutte quelle operazioni, anche finanziarie e commerciali, che risultino utili al raggiungimento degli scopi sopra indicati purché ad essi direttamente connessi.

Pertanto l'Associazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utile e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione potrà, inoltre,

- partecipare ad altre associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'associazione medesima;
- effettuare, in via accessoria e occasionale, raccolte pubbliche di fondi e finanziamenti, sia direttamente sia attraverso altri enti, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione ai sensi dell'articolo 143, comma 3, lettera a) del dpr n. 917/86 provvedendo a redigere uno specifico rendiconto;



- promuovere e organizzare iniziative, manifestazioni, convegni, incontri ed eventi promozionali per favorire una collaborazione organica fra l'associazione e gli enti e le istituzioni pubbliche e private, gli enti e associazioni operanti nel campo della solidarietà e della cooperazione internazionale e il pubblico di ogni categoria sociale, professione ed età;
- dare massima diffusione mediante ogni mezzo d'informazione alle iniziative di cui sopra, promosse dall'associazione;
- compiere, promuovere, organizzare dibattiti, incontri, tavole rotonde, convegni e mostre, quali eventi accessori e tesi alla sensibilizzazione della pubblica opinione riguardo alle finalità dell'associazione;
- realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili, impianti e attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento della propria attività;
- compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui purché finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari;
- stipulare contratti, convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;
- favorire, mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli della associazione o tali da facilitare all'associazione stessa il raggiungimento dei suoi fini anche in un'ottica di attività e servizi di area vasta;
- erogare premi e borse di studio per i partecipanti all'attività didattica e alle altre attività organizzate dall'associazione;
- svolgere in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti in materia, della multimedialità e degli audiovisivi in genere;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
- inoltrare le opportune richieste di contributi a enti privati, enti pubblici, persone fisiche e persone giuridiche per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

All'Associazione è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle statutarie, ad eccezione di quelle che vi siano direttamente e strettamente connesse.

ARTICOLO 3 - ATTIVITA' COMMERCIALI

L'Associazione assume la forma di "associazione riconosciuta" ai fini del codice civile, e quella di "ente non commerciale" ai fini fiscali, opera come soggetto del Terzo Settore e potrà svolgere in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, comunque marginale, attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali nei limiti consentiti dalle norme vigenti in materia.

L'Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali.

ARTICOLO 4 - SOCI

Soci Fondatori sono coloro che intervengono all'atto costitutivo. Essi rimangono tali per tutta la durata dell'Associazione.

Sono Soci Ordinari tutti coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione e accettando integralmente lo statuto, contribuiscono al funzionamento della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, in attività anche professionale, ovvero in servizio e/o con l'attribuzione di beni materiali ed immateriali.

L'ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Possono essere soci ordinari sia le persone fisiche che le persone giuridiche, enti pubblici e privati.

I soci ordinari partecipano all'assemblea con diritto di voto.

La qualifica di socio ordinario dura per tutto il periodo per il quale il contributo è regolarmente versato.

Il Consiglio di Amministrazione prevede con apposito regolamento alla disciplina delle forme, delle modalità e della misura minima di contribuzione necessaria per l'assunzione della qualifica di socio ordinario nonché le cause di esclusione. Tutti gli associati o partecipanti maggiori d'età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti dell'Associazione.

Sono soci sostenitori coloro che contribuiscono economicamente al perseguimento delle finalità dell'Associazione favorendone la crescita e lo sviluppo; possono essere soci sostenitori sia le persone fisiche che le persone giuridiche, enti pubblici e privati. I soci sostenitori possono partecipare all'assemblea senza diritto di voto. L'ammissione dei soci sostenitori è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Sono soci onorari coloro (persone fisiche e giuridiche) la cui adesione all'Associazione sia stata espressamente richiesta e poi deliberata dal Consiglio di Amministrazione in virtù del particolare contributo alla realizzazione degli scopi sociali. I soci onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota associativa e possono partecipare all'assemblea dei soci senza diritto di voto.

Il Consiglio di Amministrazione prima di deliberare sull'ammissione di soci sostenitori ed onorari si consulterà obbligatoriamente con i soci fondatori e ordinari.

ARTICOLO 5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:


- l'Assemblea Generale dei Soci,
- il Consiglio di Amministrazione,
- il Presidente,
- il Collegio dei Sindaci Revisori.

Sono strutture dell'Associazione:

- il Direttore Artistico,
- il Direttore Amministrativo.

Gli organi e le strutture dell'Associazione operano secondo le competenze a ciascuno attribuite dalle norme di legge in materia e dal presente Statuto, anche al fine di assicurare la corretta distinzione tra funzioni di amministrazione, di controllo ed artistica (didattica).

Le strutture dell'Associazione non hanno diritto di voto in Consiglio di Amministrazione.



ARTICOLO 6 - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo dell'Associazione. Viene convocata in seduta ordinaria dal Consiglio di Amministrazione almeno 1 (una) volta l'anno.

Può essere convocata in seduta straordinaria ogni volta che il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità oppure su richiesta motivata di almeno un quarto dei soci con diritto di voto.

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Consiglio di Amministrazione nella persona del Presidente mediante comunicazione da inviare anche per via telematica almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione specifica dell'ordine del giorno.

E' validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere vengono prese a maggioranza dei soci aventi diritto di voto presenti.

L'Assemblea ordinaria dei soci:

- a) nomina e revoca i componenti dei seguenti organi sociali: Consiglio di Amministrazione (con le modalità previste nel successivo art. 7) e Collegio dei Sindaci Revisori (con le modalità previste nel successivo art. 12);
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Nelle assemblee ogni associato ha diritto a un voto. L'assemblea straordinaria dei soci delibera in merito alle variazioni statutarie e allo scioglimento dell'Associazione. Per la validità dell'assemblea straordinaria valgono gli stessi criteri adottati per l'assemblea ordinaria.



ARTICOLO 7 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri ed è nominato nel seguente modo: n. 6 membri dal Comune di Siena, n. 1 membro dall'Associazione Jazzistica Senese, n. 1 membro dalla Provincia di Siena, n. 1 membro dalla Regione Toscana.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 4 (quattro) anni ed i suoi membri sono rieleggibili per una sola volta.

Viene convocato dal Presidente almeno 3 (tre) volte l'anno, nonché ogni volta che ne venga fatta motivata richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione viene effettuata dal Presidente mediante comunicazione da inviare anche per via telematica almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione specifica dell'ordine del giorno.

La seduta del Consiglio è validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità il voto del Presidente è da considerarsi prevalente.

Di ogni riunione viene redatto apposito verbale.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno un Presidente ed un Vice Presidente.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore Amministrativo.

Le funzioni dei membri del Consiglio di Amministrazione sono completamente gratuite.

Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

ARTICOLO 8 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- a) Elegge nel proprio ambito il Presidente e il Vice Presidente;
- b) nomina il Direttore Artistico e ne stabilisce il compenso;
- c) nomina il Direttore Amministrativo e ne stabilisce il compenso;
- d) elabora il programma delle attività dell'associazione;
- e) amministra il fondo sociale;
- f) delibera sulle decisioni urgenti assunte dal Presidente;



- g) convoca l'assemblea, presentando annualmente alla stessa il bilancio consuntivo ed una relazione dell'attività svolta;
- h) determina gli indirizzi generali operativi, in armonia con gli scopi statutari e approva le direttive relative ai programmi di attività predisposti dal Presidente e dal Direttore Artistico;
- i) predispone ed approva annualmente il conto consuntivo ed il bilancio preventivo deliberando, durante l'anno, le spese della associazione nei limiti degli stanziamenti previsti;
- j) approva i regolamenti interni e la pianta organica del personale nonché ogni altro provvedimento concernente il personale medesimo;
- k) delibera in merito alle nuove adesioni, con relativa approvazione delle quote di partecipazione al patrimonio;
- l) delibera la decadenza del consigliere che non partecipi, senza gravi e giustificati motivi, per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio;
- m) delibera in merito alla quantificazione dei contributi finanziari annuali ordinari a carico dei soci ordinari, tenendo conto che il contributo potrà essere richiesto anche in termini di erogazioni di beni e servizi;
- n) approva i regolamenti necessari per il funzionamento della struttura didattica; in particolare il regolamento che istituisce organi, determina le funzioni e le competenze degli stessi, relativamente ai Corsi di Diploma accademico di Alta Formazione Artistica e Musicale, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 D.P.R. 8 luglio 2005 n. 212 per le istituzioni non statali.
- o) alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano senza diritto di voto: il Direttore Amministrativo che svolge funzioni di Segretario ed il Direttore Artistico.
- p) delibera la modifica delle strutture dell'Associazione;
- q) delibera la revoca del Direttore Artistico e del Direttore Amministrativo anche su richiesta motivata del Sindaco del Comune di Siena;

ARTICOLO 9 - IL PRESIDENTE

Il Presidente resta in carica 4 (quattro) anni, è nominato dal Consiglio di Amministrazione su designazione del Sindaco del Comune di Siena. La designazione è preceduta da una fase di pubblicizzazione per la raccolta delle candidature con valutazione del curriculum e dei titoli professionali.

Assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definito dal Consiglio di Amministrazione, nonché le iniziative autonome che in casi di urgenza si rivelassero necessarie.

Di queste ultime iniziative verranno immediatamente informati gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, cui spetta, nella prima riunione successiva, la valutazione e la ratifica.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione; presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci e ha la firma sociale.



In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma spettano al Vice Presidente.

Il Presidente può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione se viene meno ai doveri inerenti alle proprie funzioni.

Il provvedimento è adottato a maggioranza qualificata di due terzi del Consiglio di Amministrazione.

Nella fase di avvio del presente Statuto, su decisione del Comune di Siena, può venire confermato Presidente, il Presidente uscente almeno per un triennio.

ARTICOLO 10 - IL DIRETTORE ARTISTICO

Il Direttore Artistico, che dura in carica 4 anni, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce il relativo compenso. La nomina avviene su designazione del Sindaco del Comune di Siena ed è preceduta da una fase di pubblicizzazione con la raccolta di candidature con valutazione dei curriculum vitae e delle professionalità didattiche ed artistiche per un periodo non inferiore ai 5 anni con preferenza alla Dirigenza Pubblica.

Spetta al Direttore Artistico predisporre i programmi artistici e didattici di Siena Jazz in coerenza con gli scopi e l'oggetto dell'istituzione.

Il Direttore Artistico propone al Consiglio di Amministrazione i programmi delle varie attività, di cui cura e sovrintende lo svolgimento e relaziona al Consiglio stesso sulle attività effettivamente realizzate.

Il Direttore Artistico, fermo restando l'obbligo di riferire successivamente al Consiglio di Amministrazione, stabilisce, ai sensi del regolamento annuale in vigore e nei limiti del budget annuale verificato con il Direttore Amministrativo, la concessione di assegni di studio e di altri benefici economici in favore di allievi dei Corsi di perfezionamento, alta formazione e specializzazione post diploma, determinandone le relative modalità.


Suggerisce e collabora con il Direttore Amministrativo e il Presidente alla verifica e individuazione delle esigenze di acquisti e manutenzioni relativi alla strumentazione musicale, informatica e comunque delle strutture e del mobilio ritenuto necessario al buon andamento dei corsi e dell'immagine culturale e istituzionale di Siena jazz.

Suggerisce inoltre le consulenze scientifiche e didattiche nonché gli artisti/professionisti necessari alla esecuzione delle varie attività.

La figura del Direttore Artistico è incompatibile con ogni altro incarico all'interno dell'Associazione come pure non può far parte degli Organi amministrativi della stessa.

ARTICOLO 11 - IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Il Direttore Amministrativo dura in carica 4 anni, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce il relativo compenso. La nomina avviene su designazione del Sindaco del Comune di Siena ed è preceduta da una fase di pubblicizzazione con la raccolta di candidature con



valutazione del curriculum vitae e delle professionalità maturate per un periodo non inferiore ai 5 anni in categoria direttiva e/o dirigenziale, con preferenza per la Dirigenza Pubblica.

Il Direttore Amministrativo:

- sovrintende alla struttura organizzativa/amministrativa dell'Associazione e ne è responsabile;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione per la parte di sua competenza;
- compie gli atti assegnatigli o delegatigli dal Consiglio di Amministrazione;
- può delegare o subdelegare, anche temporaneamente, al personale dipendente dell'Associazione il potere di svolgere limitate funzioni e di compiere specifici atti che rientrano nella propria competenza rimanendone corresponsabile;
- cura la predisposizione degli schemi di bilancio preventivo e consuntivo annuale da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, verificandone l'andamento e la concreta applicazione;

Al Direttore Amministrativo spetta tutta l'organizzazione ed il coordinamento con il Direttore Artistico per l'attività artistica e didattica.

La figura del Direttore Amministrativo è incompatibile con ogni altro incarico all'interno dell'Associazione come pure non può far parte degli Organi amministrativi della stessa.

Il Direttore Amministrativo può rivestire incarico dirigenziale su decisione del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 12 - IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Il controllo contabile e quello concernente la corretta gestione dell'Associazione e in generale le funzioni di cui all'art. 2403 e.e. sono affidati ad un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra persone di riconosciuta competenza amministrativa e nominati dall'Assemblea dei soci.

I componenti effettivi e supplenti del Collegio devono essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

I Revisori assistono alle adunanze del Consiglio di Amministrazione cui sono convocati.

Al Collegio dei Sindaci Revisori compete:

- a) il riscontro della gestione finanziaria e l'accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili nonché verificare che vengano puntualmente adempiuti gli obblighi statutari da parte degli amministratori;
- b) di esprimere il loro parere con relazione sottoscritta sul conto consuntivo di ogni esercizio finanziario dell'Associazione;

Il Collegio dei Sindaci Revisori nomina nel suo seno il Presidente che convoca e presiede le sedute e dura in carica quattro anni.

ARTICOLO 13 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai contributi ordinari e straordinari dovuti dagli associati in relazione alle deliberazioni dell'assemblea e in conseguenza delle previsioni statutarie;
- b) dai beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;
- c) da eventuali contribuzioni straordinarie, provenienti anche da non soci;
- d) da tutto quant'altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell'Associazione.

L'Associazione può acquistare, vendere, permutare beni mobili e immobili, nonché ricevere donazioni, eredità e legati, previa autorizzazione o salvo ratifica delle autorità competenti ove occorra.

L'Associazione potrà accettare sponsorizzazioni e finanziamenti, da garantire nella maniera più idonea, tendenti ad ottenere le risorse finanziarie essenziali per il raggiungimento degli scopi e dei fini prefissati.

Gli eventuali utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il raggiungimento delle finalità istituzionali e di quelle ad esse strettamente connesse.

ARTICOLO 14 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale convoca l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio sociale.

I bilanci e i rendiconti saranno pubblicati nell'albo dell'Associazione per 10 (dieci) giorni consecutivi prima dell'assemblea convocata per l'approvazione.

Ciascun socio può richiedere in qualsiasi momento copia del bilancio o del rendiconto approvato.

ARTICOLO 15 - SCIoglimento

La decisione di scioglimento dell'Associazione potrà essere presa dalla maggioranza di almeno tre quinti dei soci presenti a un'apposita Assemblea straordinaria dei soci, che sarà valida se avrà la partecipazione di almeno il cinquantuno per cento dei soci.

L'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, sono devoluti ai soggetti e con le modalità di cui all'art. 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del medesimo D.Lgs. 117/2017.



ARTICOLO 16 - DISPOSIZIONI FINALI

L'associazione potrà dotarsi di regolamenti interni, ove ritenuto necessario. L'associazione potrà aderire ad associazioni, enti o federazioni a carattere nazionale e internazionale, nonché a convenzioni con enti pubblici o privati, per offrire ai propri associati proficue opportunità e facilitazioni. Per quanto qui non previsto valgono le disposizioni di legge in materia di associazioni riconosciute.

Il presente Statuto strutturato in complessivi 16 articoli è integralmente accettato dai Soci.

Per quanto non compreso nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.

NORME TRANSITORIE

In sede di prima applicazione, dopo l'approvazione del presente Statuto, l'Assemblea generale dei soci, per la fase di start up, nomina su designazione del Sindaco del Comune di Siena il Direttore Artistico ed il Direttore Amministrativo sulla base di appositi e distinti avvisi pubblici e valutazione comparativa dei curricula, e ne stabilisce il compenso. Alla nomina definitiva dei suddetti provvede, secondo le modalità di cui agli artt. 10 e 11 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione entro il mese di gennaio successivo. Non può essere nominato Direttore Artistico chi ha già ricoperto detto ruolo presso altri Istituti Musicali statali e/o locali.

L'anno accademico va dal 1 novembre al 31 ottobre successivo. L'anno finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'approvazione del Bilancio di previsione entro la data del 30 novembre dell'anno precedente l'esercizio in esame, nonché all'approvazione della bozza di Bilancio consuntivo entro la data del 31 marzo di ogni anno successivo l'esercizio concluso.

Il presente Statuto ha valenza sperimentale e potrà essere aggiornato e/o modificato sulla base della concreta attività e delle esigenze della gestione.

Il presente Statuto entra in vigore dalla data della sua approvazione ai sensi di legge.



Per il Comune di Siena *[Signature]*

Per la Provincia di Siena *[Signature]*

Per l' Associazione Jazzistica Senese.....

Il Presidente dell' Associazione Siena Jazz..... *[Signature]*

Il Segretario Generale del Comune di Siena..... *[Signature]*

REGISTRATO A SIENA IL 23/08/2022
AL N. 1413 MOD. 68 SERIES
VERSATI € 200,00

